



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori DI GIORGI, PUGLISI, MARCUCCI, MARTINI, Elena  
FERRARA e IDEM**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 MAGGIO 2014**

Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213,  
in materia di finanziamento degli enti di ricerca da parte del Ministero  
dell’istruzione, dell’università e della ricerca

ONOREVOLI SENATORI. – Il sistema italiano di programmazione nazionale della ricerca e di finanziamento degli enti di ricerca da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) ha evidenziato negli ultimi anni serie difficoltà applicative.

Nella relazione della Sezione centrale della Corte dei Conti, approvata con deliberazione n. 3/2012/G del 22 marzo 2012 all'esito dell'indagine sul fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca sono evidenziati diversi profili problematici, tra i quali quelli relativi alla gestione della quota premiale del fondo di finanziamento ordinario. Nella sintesi dell'indagine citata si legge infatti che: «Il controllo svolto ha poi rilevato come il procedimento di assegnazione delle risorse sia contrassegnato da un costante e generalizzato ritardo al punto di concludersi nell'anno successivo a quello di riferimento, con l'ovvia conseguenza che, l'incertezza sui tempi e sulle risorse, si riverbera sull'efficienza di un settore caratterizzato da una forte dinamicità. L'indagine ha poi compiuto un approfondito monitoraggio sui residui registrati nel triennio 2008/2010, atteso il loro rilevante accumulo e la difficoltà manifestata nello smaltimento, per i quali si ritiene indispensabile un intervento strutturale onde evitare che gli stanziamenti in favore della ricerca di base non raggiungano gli obiettivi cui sono finalizzati.

In definitiva, è stata richiamata l'attenzione del MIUR sulla necessità che il procedimento di riparto delle risorse avvenga con una tempistica più stringente e, per assicurare trasparenza nella scelta dei progetti, che l'ANVUR sia messa al più presto in condizioni di operare.

Inoltre, è stata esortata l'amministrazione a voler prevedere che i progetti bandiera e di interesse strategico di prossima realizzazione siano svolti all'interno degli enti e non con ricorso a professionalità esterne, per far sì che le risorse allocate nel cap. 7236 siano effettivamente destinate agli enti di ricerca vigilati.

Da ultimo, facendo proprie le osservazioni già elevate dalla Commissione parlamentare competente nella seduta di esame del decreto di riparto per il 2011, è stato invitato il MIUR a descrivere in modo più analitico i progetti strategici, corredandoli con l'indicazione degli obiettivi, dei costi previsti, della tempistica, delle eventuali aree critiche e del personale necessario: le consistenti risorse impegnate per tali finalità impongono che le spese previste siano definite in modo puntuale e sorrette da idonei presupposti». D'altra parte, si deve constatare che la materia è regolata da una legislazione ormai inadeguata, introdotta con il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera *d*), della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Né gli interventi legislativi successivi hanno saputo risolvere le questioni più rilevanti, tra cui i ritardi nell'approvazione dei programmi nazionali della ricerca e nella ripartizione del fondo ordinario per gli enti di ricerca. In particolare, l'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante «Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165», pur orientando gli in-

vestimenti verso le realtà più valide, ha previsto un complesso meccanismo di valutazione dei programmi e dei progetti ed ha sottratto la quota da distribuire su base premiale al fondo di finanziamento ordinario degli enti. Gli effetti della disposizione sono stati paradossali e possono essere così riassunti: 1) frammentazione artificiosa del fondo di finanziamento ordinario e del suo riparto; 2) distribuzione delle risorse allocate dal Parlamento per un esercizio finanziario oltre il termine dell'esercizio stesso; 3) riduzione del fondo ordinario enti; 4) difficoltà nella definizione dei criteri con ritardi e modifiche *in itinere* degli stessi e conseguente rischio di sperequazioni e scarsa trasparenza nelle scelte allocative.

Nella legislatura in corso, la 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato ha evidenziato tali criticità esprimendosi sullo schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2012 (atto del Governo n. 38). Le stesse criticità sono state ribadite in occasione del successivo esame dello schema di decreto ministeriale per l'anno 2013 (atto del Governo n. 85): il 9 aprile 2014, la citata Commissione ha subordinato il proprio parere favorevole alla «necessità, non più procrastinabile, di rivedere a livello legislativo il meccanismo di riparto della quota premiale in modo di assicurare, già dal 2014, il carattere aggiuntivo delle risorse, una corretta classificazione degli enti sottoposti a valutazione nonché un'univoca elaborazione di criteri validi a regime».

È evidente quanto detta condizione si traduca nell'assunzione di una responsabilità

parlamentare, che coinvolge maggioranza e opposizione, per una sollecita modifica delle norme vigenti nel senso auspicato. Il presente disegno di legge intende assolvere a questo compito, promovendo un rapido avvio dell'esame parlamentare, con l'auspicio che, per volontà condivisa, possa giungersi ad una rapida conclusione.

Ciò non deve sottrarre il Parlamento dall'ulteriore compito di procedere, in tempi altrettanto rapidi, ad una riforma organica delle norme che regolano la programmazione e la valutazione della politica nazionale della ricerca.

L'intervento proposto è composto di due soli articoli. L'articolo 1 modifica l'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 istituendo un apposito fondo per il finanziamento di specifici programmi e progetti che consenta, sulla base di criteri predeterminati, l'accesso degli enti ad ulteriori risorse per una progettualità strategica da essi proposta. Si prevede che il fondo sia attivato annualmente in relazione alla disponibilità effettiva di risorse. Tra dette risorse potranno essere comprese quelle a destinazione vincolata che, ripartite negli anni precedenti, non possano essere più utilizzate.

L'articolo 2, rubricato come norma transitoria, consente di rendere immediatamente disponibile la quota 2014 mediante una attribuzione in proporzione al riparto del fondo di finanziamento ordinario enti per l'esercizio 2014 qualora, come auspicabile, esso sia approvato nel primo semestre dell'anno di competenza.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

*(Modifiche al decreto legislativo  
31 dicembre 2009, n. 213)*

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *(Finanziamento degli enti di ricerca)*. - 1. La ripartizione del fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal Ministero, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all'articolo 5 del presente decreto presentata dagli enti e considerando la specifica missione degli stessi.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2015 è istituito un fondo per il finanziamento di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. Il fondo è distribuito con cadenza annuale ove vi siano le disponibilità, con criteri e modalità di assegnazione previamente disciplinati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro. Il decreto può riguardare più annualità.

3. Le quote del fondo ordinario assegnate, in sede di riparto, per specifiche finalità, che non possono essere più utilizzate per tali scopi, confluiscono nel fondo per il finanziamento di cui al comma 2.

4. Nell'allocazione delle risorse di cui ai commi 1 e 2 si tiene conto, tra l'altro, della valutazione della qualità della ricerca scientifica condotta dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e dei risultati conseguiti dagli enti rispetto alle attività programmate e approvate».

## Art. 2.

*(Disposizioni transitorie)*

1. Le risorse del fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, qualora non ripartite per l'esercizio di competenza dell'anno di entrata in vigore della presente legge, sono trasferite agli enti in proporzione all'assegnazione effettuata per lo stesso esercizio al netto di eventuali erogazioni a destinazione vincolata.





